



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MANGONE-GRIMALDI

DI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL' INFANZIA

Via Provinciale snc 87050 Piano Lago Mangone (CS)

Tel. E Fax 0984/969171 E.Mail [csic851003@istruzione.it](mailto:csic851003@istruzione.it)

Cod. Fisc. 99332920786 Cod. Mecc. CSIC851003 sito: [www.icmangone-grimaldi.edu.it](http://www.icmangone-grimaldi.edu.it)



Prot. N° 6529 A/9a

Mangone 30/10/2020

Sicurlav srl

con sede legale in Via Orazio Antinori 34

87036 Rende (CS)

P.IVA e CF: 02988800781

## **CONTRATTO RELATIVO AD INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE DEL D.Lgs 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONE**

Tra

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MANGONE GRIMALDI con sede legale in Mangone via provinciale snc, di seguito denominata scuola, nella persona del legale rappresentante pro tempore Dirigente Dott.ssa Mariella Chiappetta

e

la società Sicurlav srl con sede legale in Via Orazio Antinori 34 – 87036 Rende (CS) P.IVA e CF: 02988800781 che ha individuato il Dott. Anselmo Felice Antonio in qualità di Medico Chirurgo Specialista in Medicina del Lavoro, nato a COSENZA il 20/12/1956 e residente a CASTROLIBERO (CS) Via Temesa 13 Codice fiscale NSLFCN56T20D086Y.

### **PREMESSO**

- *Che la scuola ha l'obbligo di cui alla lettera a, comma 1, art. 18, D.Lgs. 81/2008;*
- *Che il medico competente, accettando l'incarico, assume gli obblighi di cui dall'art. 25, D.Lgs. 81/2008;*
- *Che dal curriculum del dott. Anselmo Felice Antonio, si evince quanto previsto dall'art. 38, D.Lgs. 81/2008;*
- *Che il dott. Anselmo Felice Antonio, svolge la sua attività ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 81/2008; quanto previsto dall'art. 41, D.Lgs. 81/2008;*
- *che ricorrono le condizioni che attivano l'obbligo di nomina del Medico Competente, sopra richiamate, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (art. 50 comma 1 lett. c).*
- *il combinato disposto tra l'art. 34 e 40 del D.I. 44/2001;*

**SI CONVIENE E SI STIPULA**

## **Art. 1**

Le premesse sono da considerarsi parte integrante del presente contratto

## **Art. 2**

### **Obblighi del medico competente**

L'opera del medico competente si esplicherà secondo quanto previsto dagli art.25 e 41 del D.Lgs. 81/08, ed in particolare egli effettuerà la sorveglianza sanitaria che si articolerà:

A) in accertamenti sanitari preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni alla mansione alla quale i lavoratori saranno destinati, con l'obiettivo di valutare l'idoneità lavorativa specifica;

B) accertamenti periodici per controllare la persistenza di uno stato di salute psico-fisica dei lavoratori.

Saranno inoltre compiti del medico competente:

1. garantire l'effettuazione delle visite mediche preventive e con la periodicità prevista dalle leggi vigenti;
2. far effettuare ai lavoratori esposti gli esami chimico-clinici e tossicologici, nonché gli accertamenti strumentali mirati al rischio specifico;
3. istituire, compilare ed aggiornare la cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
4. compilare e aggiornare ove del caso i registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici;
5. informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e rilasciare copia a richiesta della documentazione sanitaria;
6. informare il Datore di Lavoro e l'RSPP della situazione epidemiologica della Scuola;
7. partecipare alla riunione periodica della sicurezza;
8. effettuare sopralluoghi negli ambienti di lavoro congiuntamente al RSPP;
9. fare indagini ambientali per valutare il rischio a cui sono esposti i lavoratori;
10. collaborare alla valutazione dei rischi per quanto è di sua competenza;
11. effettuare visite mediche su richiesta del lavoratore, qualora tale visita sia ricollegabile ai rischi professionale o alle sue condizioni di salute;
12. collaborare alla predisposizione del servizio di primo soccorso della Scuola;
13. collaborare all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, per quanto di sua competenza, sia per la prevenzione dei rischi specifici, sia per l'addestramento dei lavoratori designati alla gestione dell'emergenza;
14. promuovere campagne di sensibilizzazione e partecipazione dei lavoratori a programmi volontari di promozione della salute;
15. curare i collegamenti a cooperare, ove del caso, con gli Organismi territoriali preposti alla Vigilanza.

## **Art. 3**

### **Obblighi della Scuola**

La scuola per quanto di sua competenza, provvederà:

1. ad informare il medico competente relativamente all'organizzazione dell'Istituto, ai processi tecnologici ed ai rischi connessi al ciclo lavorativo, attraverso la tempestiva comunicazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08, ed i suoi periodici aggiornamenti;
2. a fornire al medico competente gli elenchi del personale esposto ai vari rischi professionali e ad aggiornarlo con sollecitudine;
3. a fornire al medico competente i dati previsti dall'art.18, comma 2 del D.Lgs 81/08 (infortuni, malattie professionali, etc.);
4. ad istituire ed aggiornare, ove del caso, i registri degli esposti ai rischi derivanti dall'esposizione ad agenti fisici, cancerogeni e biologici,
5. a seguire le modalità di adempimento agli obblighi di informazione e formazione stabilite, per quanto

- di sua competenza;
6. ad assistere, direttamente e/o tramite l'RSPP i rischi delle varie unità lavorative, il medico competente durante lo svolgimento delle visite agli ambienti di lavoro;
  7. a custodire, con la salvaguardia del segreto professionale, le cartelle sanitarie e di rischio;
  8. ad organizzare la riunione periodica di sicurezza preavvisando il medico competente con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo;
  9. a fornire con tempestività al medico competente i risultati del controllo dell'esposizione ambientale dei lavoratori;
  10. ad informare il medico competente relativamente ad ogni denuncia di malattia professionale o di infortunio sul lavoro intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti sanitari periodici;
  11. ad informare il medico competente di eventuali controlli effettuati dall'Organismo di Vigilanza, e a porre alla sua attenzione l'eventuale verbale di ispezione rilasciato.

#### **Art. 4**

##### **Sede e modalità di svolgimento.**

Il medico competente svolgerà l'attività libero-professionale di cui sopra nei giorni, nelle ore e nei luoghi che saranno concordati con la Scuola, comunque nel rispetto delle periodicità programmate e in armonia con la normativa vigente e con il D.Lgs.81/08.

Per le visite specialistiche e gli esami clinici, biologici e strumentali di cui al protocollo sanitario non previsti all'art. 6 del presente contratto, il medico competente si può avvalere di professionisti ed Enti scelti di comune accordo con la scuola.

Il medico competente è vincolato alla segretezza e riservatezza relativamente alle informazioni ricevute inerenti al suo incarico.

L'incarico di cui al presente punto, per le sue specifiche caratteristiche, verrà svolto dal medico competente in qualità di libero professionista, non comporterà alcun vincolo di subordinazione, né obbligo di orario, e, così come esplicitamente voluto e dichiarato dai contraenti, non comporterà nessun rapporto di lavoro subordinato.

#### **Art. 5**

##### **Compensi**

Per l'attività svolta dal medico competente sarà corrisposto il compenso, da liquidarsi, previa emissione di regolare fattura elettronica e previo l'esito positivo di tutti i controlli di regolarità previsti dalla normativa vigente, per come di seguito specificato:

Incarico annuale di medico competente, comprensivo di relazione annuale, partecipazione alla riunione periodica e consulenze varie € 200,00 (duecento/00);

IMPIEGATI: Visita medica+Visiotest € 50,00 PROCAPITE

COLLABORATORI SCOLASTICI: Visita medica € 50,00 PROCAPITE

Si specifica che le prestazioni rese dal medico competente nell'ambito della sua attività di sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, sulla base del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono esenti da IVA ai sensi dell'art.6 della legge n.133 del 1999 (risoluzione 18/09/2003 n.181/E - Agenzia delle Entrate).

#### **Art. 6**

## Durata

Il presente contratto avrà la durata di anni 1 (uno) dalla data della sottoscrizione, produrrà i suoi effetti a far data dalla sottoscrizione. Non è ammesso il tacito rinnovo.

### Art. 7

La scuola, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale del committente ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

Il Medico Competente può recedere dal presente contratto dando disdetta motivata per iscritto.

Qualora il recesso unilaterale non sia motivato e/o le motivazioni siano infondate, il recesso rientra fra le inadempienze contrattuali.

### Art. 8

Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile. In caso di controversie il foro competente è quello dell'avvocatura dello Stato di competenza.

### Art. 9

Istituto Comprensivo Statale Mangone Grimaldi fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003 che i dati personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) di trattamento finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti al rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.

Sicurlav srl

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mariella Chiappetta

Per accettazione  
IL MEDICO COMPETENTE  
Dott. Anselmo Felice Antonio

